



**Atto di nomina
per la gestione esterna
delle segnalazioni interne
ex artt. 4 e 5 del Dlgs 24/2023
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

SOLARIS e L'avv. Lorenzo Tamos

premesse che

- in tema di protezione dei dati personali è compito del Titolare del trattamento: determinare i mezzi e le finalità del trattamento; mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che ogni tipologia di trattamento sia effettuata conformemente alla disciplina normativa europea e nazionale di riferimento; comprovare di aver assolto gli obblighi indicati dal Legislatore europeo e nazionale, ove e per quanto applicabili; adoperarsi ed agevolare la formazione degli addetti e/o di qualsiasi soggetto autorizzato al trattamento dei dati; nominare i responsabili del trattamento dei dati ed eventualmente autorizzare questi ultimi a nominare eventuali sub-responsabili; adempiere agli obblighi di legge e predisporre quanto necessario per conformarsi a tali adempimenti ove gli stessi impongano, direttamente o indirettamente, il trattamento di dati personali,

considerato che

- il **Dlgs n. 24/2023**, in attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2019, riguardante **la protezione delle persone che segnalano violazioni** del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, **ha previsto una nuova disciplina per la protezione delle persone che segnalano violazioni** di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato;
- il già menzionato Dlgs n. 24/2023 prevede, altresì, in particolare al proprio **art. 4**, rubricato "**Canali di segnalazione interna**", quanto segue:

"1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale



**Atto di nomina
per la gestione esterna
delle segnalazioni interne
ex artt. 4 e 5 del Dlgs 24/2023
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole";

- il Dlgs n. 24/2023, al proprio **art. 5** ("**Gestione del canale di segnalazione interna**"), prevede altresì che "*la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:*

(a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

(b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

(c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

*(d) forniscono **riscontro** alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;*

*(e) mettono a disposizione **informazioni chiare sul canale**, sulle **procedure** e sui **presupposti** per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'art. 3, commi 3 o 4.*

Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito",

dato atto di quanto sopra si stabilisce tra le parti che:

- l'Avv. **Lorenzo Tamos**, con studio a Milano, Viale Piceno 14/a (20129 Milano), tel. **70006392**, mail **lorenzo.tamos@avvocatinteam.com**, nei termini di cui al mandato/incarico allo stesso conferito (da intendersi allegato alla presente scrittura quale parte integrante della stessa) è il **soggetto esterno** a cui è stato affidato il compito di cui all'art. 5 del Dlgs n. 24/2023 per quanto riguarda le lettere da a) a d) del medesimo articolo;
- **restano a carico della Cooperativa:**
 - a) le incombenze di cui alla **lettera e)** dell'art. 5 del Dlgs n. 24/2023, ossia la messa a disposizione di **informazioni chiare sul canale**, sulle **procedure** e sui **presupposti** per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono da **parte della Cooperativa espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro**, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico



**Atto di nomina
per la gestione esterna
delle segnalazioni interne
ex artt. 4 e 5 del Dlgs 24/2023
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, nonché pubblicate sul proprio **sito internet**, anche in una sezione dedicata del medesimo sito;

- b) ogni altro incombente attinente alla sicurezza della gestione riservata delle informazioni al proprio interno (soprattutto per il caso di avvicendamento di servizio in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Tamos);
- c) l'elargizione e la pubblicazione di idonee informative di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 verso i soggetti interessati dall'applicazione del Dlgs. n. 24/2023;
- d) gli oneri di apprestamento di canali sia interni e sia esterni riservati e crittografati;
- e) lo svolgimento di una valutazione di impatto ex art. 35 del reg. UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali e gli oneri economici correlati;
- f) l'aggiornamento del Modello Organizzativo ex Dlgs n. 231/2001,

valutato ancora che:

l'art. 12 del Dlgs n. 24/2023 (rubricato "**Obblighi di Riservatezza**") prevede quanto segue:

- ***"1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.***
- ***2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, par. 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Dlgs n. 196/2003.***
- ***3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.***
- ***4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.***
- ***5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.***

- **6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.**
- **7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.**
- **8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.**
- **9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti”.**

L'art. 13 del Dlgs n. 24/2023 (rubricato “Trattamento dei dati personali”) dispone quanto segue:

- **“1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.**
- **2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.**
- **3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.**
- **4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.**



**Atto di nomina
per la gestione esterna
delle segnalazioni interne
ex artt. 4 e 5 del Dlgs 24/2023
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 5. *I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.*
- 6. *I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018”.*

Tenuto altresì conto che:

Seppur la normativa sopra richiamata sembra, in prima battuta, individuare un rapporto tra titolare del trattamento (la cooperativa) e responsabile del trattamento anche per quanto riguarda il **soggetto esterno** che può gestire il canale di segnalazione interna e gli incombenti di riservatezza correlati, la stessa normativa, in seconda battuta, impone altresì al medesimo soggetto gestore una serie di funzioni e di obblighi di trattamento in riservatezza che sembrerebbero mal conciliarsi con il “classico” paradigma di rapporto sussistente tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento.

Infatti, con particolare riguardo agli obblighi ed incombenti previsti dagli artt. 5 e 12 del Dlgs n. 24/2013 sopra richiamati, tenuto conto delle Linee Guida EDPB n. 7/2020, nonché, per quanto in analogia qui considerabile il parere del GPDV prot. 17347 in data 20-05-2020 in relazione al tema di qualificazione dell’OdV ex Dlgs 231/2001, il soggetto chiamato a gestire in riservatezza le segnalazioni non potrebbe considerarsi ad ogni effetto un mero responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR poiché, se così rigidamente fosse, egli sarebbe in ipotesi costretto a violare le disposizioni di riservatezza e tutela dei soggetti segnalanti ove venisse chiamato ad uniformarsi, *tout court*, a tale previsione che, invero, impone al responsabile una posizione di subalternità rispetto al titolare del trattamento con riferimento ai dati personali tanto che ciò potrebbe mettere a rischio lo scopo stesso della normativa in materia di whistleblowing,

tutto ciò considerato, si prevede e precisa quindi che

in funzione dell’applicazione coerente, protettiva e corretta delle disposizioni di cui al **Dlgs 24/2023**, in relazione all’espletamento della funzione di gestore del canale di segnalazione di cui all’art. 5 del medesimo Decreto, tra la cooperativa e l’Avv. Lorenzo Tamos, impregiudicato quanto sopra stabilito, previsto e valutato, debba altresì valere quanto segue in relazione al corretto trattamento dei dati personali dei segnalanti in termini di adempimenti da osservarsi:

- **rispettare** tutti i principi di cui all’art. 5 del GDPR;

- **raccogliere** i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»);
- **garantire** che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo il decreto precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio;
- **assicurare** che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»).
- **garantire** che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali (ad esempio i lavoratori o collaboratori impegnati nell'esecuzione dei compiti amministrativi, contabili, operativi) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e siano state autorizzate a trattare i dati personali;
- **adottare** le misure di sicurezza richieste dall'art. 32, Reg. UE, ove e per quanto necessario (ad esempio, se del caso: **1**-pseudonimizzazione e/o cifratura dei dati personali; **2**- mantenere la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; **3**- mantenere la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico; **4**- predisporre una procedura per testare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico);
- **conservare** i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»);
- **fornire assistenza** con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile e necessario, al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio, nei limiti di legge, dei diritti dell'interessato e alle richieste delle autorità competenti;
- **essere in grado** di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, ove applicabili, del Reg. UE, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni che verranno rese nel trattamento in applicazione degli obblighi previsti dal Dlgs n. 24/2023;
- **cancellare** i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento nei termini e modi previsti dalla normativa richiamata, ossia entro



**Atto di nomina
per la gestione esterna
delle segnalazioni interne
ex artt. 4 e 5 del Dlgs 24/2023
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

al massimo cinque anni, salvo che il diritto dell'Unione o nazionale preveda la conservazione dei dati per un periodo maggiore;

- **mettere a disposizione** le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Dlgs n. 24/2023;
- **collaborare con la cooperativa in relazione** alla protezione dei dati nel caso di avvicendamenti di ruolo nella gestione del canale ex art. 5 del Dlgs n. 24/2023, nonché per il caso di sinistri che coinvolgano i dati personali trattati, ovvero per altre eventualità sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

o0o

SOLARIS
Cooperativa Sociale SOLARIS
Soc. lavoro e riabilit. sociale - ONLUS
Via Dell'Acqua, 9/11 - 20844 TRIUGGIO (MB)

Avv. Lorenzo TAMOS

Si considera allegato il contratto stipulato tra le parti (sub B)

31/5/2023

